

DELIBERAZIONE NR. 2156 DEL 30/12/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA ATTUATO MEDIANTE CAPPELLANIA. RINNOVO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 2106 DEL 23 DICEMBRE 2025.

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÈ

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Richiamato il provvedimento n. 2103 del 23 dicembre 2025 con il quale, per le ragioni meglio esplicitate nella medesima deliberazione, è stato disposto di stipulare con i frati Cappuccini e il Parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista e Antonio Abate di San Giovanni Bianco:

- | | |
|---|--------------------------------|
| – Fra' Attilio Gueli | responsabile della Cappellania |
| – Fra' Giulio Dubini | cappellano |
| – Fra' Mauro Roberto Mariani | cappellano |
| – Fra' Sergio Colombo (all'anagrafe Angelo Colombo) | cappellano vicario |
| – Don Gianluca Salvi quale parroco pro-tempore della Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista e Antonio Abate in San Giovanni Bianco | |

i contratti di collaborazione finalizzati a garantire il servizio di assistenza religiosa per il periodo dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2026;

Rilevata la necessità di rimodulare la durata dei sopracitati contratti coerentemente con quanto concordato con l'Ufficio salute della Curia di Bergamo, poiché per mero errore materiale è stata indicata la scadenza del 30 settembre 2026 in luogo del 31 agosto 2026;

Ritenuto di dover rettificare la durata dei suddetti contratti di collaborazione;

Accertato di poter procedere alla sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i su detti frati Cappuccini e il Parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista e Antonio Abate di San Giovanni Bianco, finalizzati a garantire il servizio di assistenza religiosa per il periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con i Frati Cappuccini e il Parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista e Antonio Abate di San Giovanni Bianco, individuati quali assistenti religiosi per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo dall'1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026, nel testo allegato al presente provvedimento (allegati A, B, C, D ed E) che sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione n. 2106 del 23 dicembre 2025;
2. di confermare il costo quantificato in € 78.218,06= lordi, per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica, imputato al conto 704725670 "Prestazioni personale religioso area sanitaria" del bilancio di competenza, come da attestazione allegata alla deliberazione n. 2106 del 23 dicembre 2025;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l’azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168 (di seguito denominata “ASST”)

e

Fra’ Attilio Gueli, nato a XXXX il XXXX, C.F. XXXX (di seguito “Cappellano responsabile”)

PREMESSO CHE:

- l’ASST intende offrire un servizio di assistenza spirituale e religiosa ai degenti dei presidi siti in Bergamo (Piazza OMS 1 e Via Borgo Palazzo 130) e in Mozzo;
- in data 1° dicembre 2021 l’ASST ha sottoscritto con la Diocesi di Bergamo, in esecuzione del provvedimento n. 2258 del 29 novembre 2021, la convenzione avente a oggetto il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante cappellania, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia sottoscritto in data 21 marzo 2005;

le Parti stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1. Esclusività della disciplina

Le Parti affidano al presente contratto l’esclusiva disciplina dei rapporti tra esse esistenti e dichiarano espressamente che ogni eventuale modifica delle condizioni dettate nel contratto stesso dovrà essere concordata preventivamente.

2. Modalità di svolgimento dell’attività

Il Cappellano responsabile presterà la propria attività presso i presidi indicati in premessa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dall’1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026.

4. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà per scadenza del termine pattuito tra le Parti, per rinuncia all’incarico da parte del Cappellano responsabile o per ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il recesso dal presente contratto, prima della scadenza naturale, dovrà essere esercitato per il tramite dell’Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 4, del Protocollo d’intesa, e comunicato dal recedente all’altra Parte con disdetta scritta da inoltrare all’Ufficio protocollo dell’ASST, se possibile con un mese di anticipo. In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Cappellano responsabile a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

5. Assicurazione

L’ASST assicura adeguatamente a proprie spese il Cappellano responsabile per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e i rischi professionali riportati durante lo svolgimento del servizio o comunque a esso riconducibili.

6. Corrispettivo

Il compenso complessivo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'opera prestata è convenuto in € 14.000,00 (quattordicimila/00) e sarà corrisposto in quote mensili di pari importo, fatto salvo il caso di cessazione anticipata per rinuncia all'incarico. In tale evenienza verrà corrisposta la quota spettante per i soli giorni di effettivo servizio.

7. Obblighi del Cappellano responsabile

Il Cappellano responsabile si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività effettuata.

8. Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Il Cappellano responsabile si impegna a non divulgare dati o fatti di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di assistenza religiosa.

Il Cappellano responsabile potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'attività di assistenza religiosa e dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

9. Autonomia del rapporto

Le Parti, con il presente contratto, prendono atto reciprocamente e di comune accordo che oggetto del presente contratto è lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare dell'ASST.

Bergamo, li

Il Cappellano responsabile
Fra' Attilio Gueli

Azienda sociosanitaria territoriale

Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da M. Clara Zanchi (tel. 035 267 4070/5085)

Visto – procedere Direttore amministrativo dr. Gianluca Vecchi

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l’azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168 (di seguito denominata “ASST”)

e

Fra’ Giulio Dubini, nato a XXXX il XXXX C.F. XXXX (di seguito “Cappellano”)

PREMESSO CHE:

- l’ASST intende offrire un servizio di assistenza spirituale e religiosa ai degenti dei presidi siti in Bergamo (Piazza OMS 1 e Via Borgo Palazzo 130) e in Mozzo;
- in data 1° dicembre 2021 l’ASST ha sottoscritto con la Diocesi di Bergamo, in esecuzione del provvedimento n. 2258 del 29 novembre 2021, la convenzione avente a oggetto il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante cappellania, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia sottoscritto in data 21 marzo 2005;

le Parti stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1. Esclusività della disciplina

Le Parti affidano al presente contratto l’esclusiva disciplina dei rapporti tra esse esistenti e dichiarano espressamente che ogni eventuale modifica delle condizioni dettate nel contratto stesso dovrà essere concordata preventivamente.

2. Modalità di svolgimento dell’attività

Il Cappellano presterà la propria attività presso i presidi indicati in premessa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dall’1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026.

4. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà per scadenza del termine pattuito tra le Parti, per rinuncia all’incarico da parte del Cappellano o per ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il recesso dal presente contratto, prima della scadenza naturale, dovrà essere esercitato per il tramite dell’Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 4, del Protocollo d’intesa, e comunicato dal recedente all’altra Parte con disdetta scritta da inoltrare all’Ufficio protocollo dell’ASST, se possibile con un mese di anticipo. In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Cappellano a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

5. Assicurazione

L’ASST assicura adeguatamente a proprie spese il Cappellano per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e i rischi professionali riportati durante lo svolgimento del servizio o comunque a esso riconducibili.

6. Corrispettivo

Il compenso complessivo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'opera prestata è convenuto in € 12.000,00 (dodicimila/00) e sarà corrisposto in quote mensili di pari importo, fatto salvo il caso di cessazione anticipata per rinuncia all'incarico. In tale evenienza verrà corrisposta la quota spettante per i soli giorni di effettivo servizio.

7. Obblighi del Cappellano

Il Cappellano si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività effettuata.

8. Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Il Cappellano si impegna a non divulgare dati o fatti di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di assistenza religiosa.

Il Cappellano potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'attività di assistenza religiosa e dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

9. Autonomia del rapporto

Le Parti, con il presente contratto, prendono atto reciprocamente e di comune accordo che oggetto del presente contratto è lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare dell'ASST.

Bergamo, li

Il Cappellano
Fra' Giulio Dubini

Azienda sociosanitaria territoriale

Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinelli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi (tel. 035 267 4070/5085)

Visto – procedere Direttore amministrativo dr. Gianluca Vecchi

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l’azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168 (di seguito denominata “ASST”)

e

Fra’ Mauro Roberto Mariani, nato a XXXX il XXXX C.F. XXXX (di seguito “Cappellano”)

PREMESSO CHE:

- l’ASST intende offrire un servizio di assistenza spirituale e religiosa ai degenti dei presidi siti in Bergamo (Piazza OMS 1 e Via Borgo Palazzo 130) e in Mozzo;
- in data 1° dicembre 2021 l’ASST ha sottoscritto con la Diocesi di Bergamo, in esecuzione del provvedimento n. 2258 del 29 novembre 2021, la convenzione avente a oggetto il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante cappellania, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia sottoscritto in data 21 marzo 2005;

le Parti stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1. Esclusività della disciplina

Le Parti affidano al presente contratto l’esclusiva disciplina dei rapporti tra esse esistenti e dichiarano espressamente che ogni eventuale modifica delle condizioni dettate nel contratto stesso dovrà essere concordata preventivamente.

2. Modalità di svolgimento dell’attività

Il Cappellano presterà la propria attività presso i presidi indicati in premessa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dall’1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026.

4. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà per scadenza del termine pattuito tra le Parti, per rinuncia all’incarico da parte del Cappellano o per ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il recesso dal presente contratto, prima della scadenza naturale, dovrà essere esercitato per il tramite dell’Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 4, del Protocollo d’intesa, e comunicato dal recedente all’altra Parte con disdetta scritta da inoltrare all’Ufficio protocollo dell’ASST, se possibile con un mese di anticipo. In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Cappellano a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

5. Assicurazione

L’ASST assicura adeguatamente a proprie spese il Cappellano per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e i rischi professionali riportati durante lo svolgimento del servizio o comunque a esso riconducibili.

6. Corrispettivo

Il compenso complessivo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'opera prestata è convenuto in € 12.000,00 (dodicimila/00) e sarà corrisposto in quote mensili di pari importo, fatto salvo il caso di cessazione anticipata per rinuncia all'incarico. In tale evenienza verrà corrisposta la quota spettante per i soli giorni di effettivo servizio.

7. Obblighi del Cappellano

Il Cappellano si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività effettuata.

8. Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Il Cappellano si impegna a non divulgare dati o fatti di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di assistenza religiosa.

Il Cappellano potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'attività di assistenza religiosa e dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

9. Autonomia del rapporto

Le Parti, con il presente contratto, prendono atto reciprocamente e di comune accordo che oggetto del presente contratto è lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare dell'ASST.

Bergamo, li

Il Cappellano
Fra' Mauro Roberto Mariani

Azienda sociosanitaria territoriale

Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchiniali
Pratica trattata da M. Clara Zanchi (tel. 035 267 4070/5085)

Visto – procedere Direttore amministrativo dr. Gianluca Vecchi

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l'azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168 (di seguito denominata "ASST")

e

Fra' Sergio Colombo, all'anagrafe **Angelo Colombo**, nato a XXXX il XXXX C.F. XXXX (di seguito "Cappellano vicario")

PREMESSO CHE:

- l'ASST intende offrire un servizio di assistenza spirituale e religiosa ai degenzi dei presidi siti in Bergamo (Piazza OMS 1 e Via Borgo Palazzo 130) e in Mozzo;
- in data 1° dicembre 2021 l'ASST ha sottoscritto con la Diocesi di Bergamo, in esecuzione del provvedimento n. 2258 del 29 novembre 2021, la convenzione avente a oggetto il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante cappellania, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia sottoscritto in data 21 marzo 2005;

le Parti stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1. Esclusività della disciplina

Le Parti affidano al presente contratto l'esclusiva disciplina dei rapporti tra esse esistenti e dichiarano espressamente che ogni eventuale modifica delle condizioni dettate nel contratto stesso dovrà essere concordata preventivamente.

2. Modalità di svolgimento dell'attività

Il Cappellano vicario presterà la propria attività presso i presidi indicati in premessa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dall'1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026.

4. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà per scadenza del termine pattuito tra le Parti, per rinuncia all'incarico da parte del Cappellano vicario o per ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il recesso dal presente contratto, prima della scadenza naturale, dovrà essere esercitato per il tramite dell'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 4, del Protocollo d'intesa, e comunicato dal recedente all'altra Parte con disdetta scritta da inoltrare all'Ufficio protocollo dell'ASST, se possibile con un mese di anticipo. In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Cappellano vicario a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

5. Assicurazione

L'ASST assicura adeguatamente a proprie spese il Cappellano vicario per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e i rischi professionali riportati durante lo svolgimento del servizio o comunque a esso riconducibili.

6. Corrispettivo

Il compenso complessivo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'opera prestata è convenuto in € 12.000,00 (dodicimila/00) e sarà corrisposto in quote mensili di pari importo, fatto salvo il caso di cessazione anticipata per rinuncia all'incarico. In tale evenienza verrà corrisposta la quota spettante per i soli giorni di effettivo servizio.

7. Obblighi del Cappellano vicario

Il Cappellano vicario si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività effettuata.

8. Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Il Cappellano vicario si impegna a non divulgare dati o fatti di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di assistenza religiosa.

Il Cappellano vicario potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'attività di assistenza religiosa e dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

9. Autonomia del rapporto

Le Parti, con il presente contratto, prendono atto reciprocamente e di comune accordo che oggetto del presente contratto è lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare dell'ASST.

Bergamo, li

Il Cappellano vicario
Fra' Sergio Colombo
all'anagrafe Angelo Colombo

Azienda sociosanitaria territoriale

Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi (tel. 035 267 4070/5085)

Visto – procedere Direttore amministrativo dr. Gianluca Vecchi

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l'azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168 (di seguito denominata "ASST")

e

reverendo **don Gianluca Salvi**, nato a XXXX il XXXX, C.F. XXXXXXXXX, nella sua qualità di Parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista, e Antonio Abate con sede in San Giovanni Bianco (BG) (di seguito "Parroco")

PREMESSO CHE:

- l'ASST intende offrire un servizio di assistenza spirituale e religiosa ai degenti del presidio sito in San Giovanni Bianco (BG), Via Castello, 5;
- in data 1° dicembre 2021 l'ASST ha sottoscritto con la Diocesi di Bergamo, in esecuzione del provvedimento n. 2258 del 29 novembre 2021, la convenzione avente a oggetto il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante cappellania, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia sottoscritto in data 21 marzo 2005;

le Parti stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1. Esclusività della disciplina

Le Parti affidano al presente contratto l'esclusiva disciplina dei rapporti tra esse esistenti e dichiarano espressamente che ogni eventuale modifica delle condizioni dettate nel contratto stesso dovrà essere concordata preventivamente.

2. Modalità di svolgimento dell'attività

Il Parroco presterà la propria attività presso il presidio di San Giovanni Bianco, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dall'1 gennaio 2026 al 31 agosto 2026.

4. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà per scadenza del termine pattuito tra le Parti, per rinuncia all'incarico da parte del Parroco o per ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il recesso dal presente contratto, prima della scadenza naturale, dovrà essere esercitato per il tramite dell'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 4, del Protocollo d'intesa, e comunicato dal recedente all'altra Parte con disdetta scritta da inoltrare all'Ufficio protocollo dell'ASST, se possibile con un mese di anticipo. In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Parroco a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

5. Assicurazione

L'ASST assicura adeguatamente a proprie spese il Parroco per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e i rischi professionali riportati durante lo svolgimento del servizio o comunque a esso riconducibili.

6. Corrispettivo

Il compenso complessivo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'opera prestata è convenuto in € 9.666,64 (novemilaseicentosessantasei/64) e sarà corrisposto in quote mensili di pari importo, fatto salvo il caso di cessazione anticipata per rinuncia all'incarico. In tale evenienza verrà corrisposta la quota spettante per i soli giorni di effettivo servizio.

7. Obblighi del Parroco

Il Parroco si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività effettuata.

8. Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Il Parroco si impegna a non divulgare dati o fatti di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di assistenza religiosa.

Il Parroco potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'attività di assistenza religiosa e dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

9. Autonomia del rapporto

Le Parti, con il presente contratto, prendono atto reciprocamente e di comune accordo che oggetto del presente contratto è lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare dell'ASST.

Bergamo, li

Il Parroco
don Gianluca Salvi

Azienda sociosanitaria territoriale

Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinelli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi (tel. 035 267 4070/5085)
Visto – procedere Direttore amministrativo dr. Gianluca Vecchi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2234/2025)

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA ATTUATO MEDIANTE CAPPELLANIA.
RINNOVO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 2106 DEL 23 DICEMBRE 2025.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29/12/2025

Il Direttore ad interim

Dr.ssa Zucchinali Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2234/2025

ad oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA ATTUATO MEDIANTE CAPPELLANIA. RINNOVO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 2106 DEL 23 DICEMBRE 2025.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
-----------------------------------	-----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Piccichè Antonio
--	------------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:	Bondi Emi
---	-----------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
